

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

COMMISSIONE PER LA ELABORAZIONE DEL PROGETTO
DI STATUTO PER L'AUTONOMIA DELLA SICILIA

P R O G E T T O
DEL PROF. GIOVANNI SALEMI

PALERMO
1 9 4 5

ART. 1. — La Sicilia e le Isole annesse (Eolie, Egadi, Pelagie e Pantelleria) sono costituite in unica Regione, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini Italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 2. — La Regione Siciliana è retta da un Consiglio regionale, una Giunta Regionale ed un Presidente Regionale.

La Giunta ed il Presidente costituiscono il Governo della Regione.

ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 3. — I Consiglieri Regionali sono eletti nella Regione secondo le norme della legge elettorale politica vigente presso lo Stato ed in circoscrizioni provinciali. Essi rappresentano la intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di cinque anni.

ART. 4. — Il numero dei Consiglieri regionali è proporzionato alla popolazione della Regione, e precisamente è in ragione di uno per ogni cinquantamila abitanti.

ART. 5. — Il Presidente, il Vice Presidente e i segretari del Consiglio regionale sono eletti dal Consiglio stesso nel suo seno, secondo le norme del regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio regionale.

ART. 6. — I Consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto e di esercitarne le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione Siciliana.

ART. 7. — I Consiglieri non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nel Consiglio regionale.

ART. 8. — I Consiglieri hanno il diritto di interpellanza e di interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali, che possono essere accusati e tradotti dinanzi all'Alta Corte regionale con deliberazione del Consiglio regionale.

ART. 9. — Il Commissario dello Stato, di cui all'articolo 26, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento del Consiglio regionale per persistente violazione del presente Statuto, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico. Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato e dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Regione è allora affidata ad un Commissario straordinario che indice le nuove elezioni pel Consiglio regionale nel termine di tre mesi.

GIUNTA REGIONALE E PRESIDENTE REGIONALE

ART. 10. — La Giunta regionale è composta di otto Assessori, eletti dal Consiglio regionale fra i suoi membri e preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione regionale.

ART. 11. — Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nella sua prima seduta e nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti segreti. In sua assenza o impedimento è sostituito dall'Assessore più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'Assessore più anziano di età.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente, l'Assessore più anziano convocherà entro quindici giorni il Consiglio regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 12. — Il Consiglio regionale esplica delle funzioni attive attraverso la formazione di leggi, regolamenti, progetti, e delle funzioni di controllo sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali.

ART. 13. — Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente regionale in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei Consiglieri, ovvero quando il Presidente regionale lo ritenga opportuno.

ART. 14. — L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti per la esecuzione entro la Regione delle leggi dello Stato, spetta al Governo ed ai Consiglieri regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio regionale sono emanati dal Governo regionale.

ART. 15. — Le leggi approvate dal Consiglio regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori proponenti.

Sono promulgati dal Presidente regionale, decorsi i termini di cui all'art. 29, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ART. 16. — Entro i limiti della legislazione di principio e di interesse generale fissati dallo Stato il Consiglio regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi e regolamenti sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) Lavori pubblici, affidati dalla vigente legislazione allo Stato (strade, opere idrauliche navigazione interna, porti, impianti di energia elettrica, bonifiche);
- b) comunicazioni (ferrovie, tranvie, linee automobilistiche ed aeree, marina mercantile, posta, telegrafi, telefoni);
- c) agricoltura, foreste, usi civici, caccia, pesca, miniere, acque pubbliche);
- d) industrie, commercio, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli, minerari;

- e) edilizia, case popolari e degli impiegati;
- f) istruzione pubblica (elementare, media, superiore, tecnica, professionale, artistica);
- g) rapporti di lavoro;
- h) assistenza e previdenza sociale, assistenza sanitaria;
- i) igiene pubblica;
- l) beneficenza pubblica;
- m) annona;
- n) credito e risparmio locale;
- o) turismo, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- p) assunzione di pubblici servizi;
- q) tasse per servizi pubblici;
- r) polizia e sicurezza pubblica regionale;
- s) ordinamento degli uffici preposti alla trattazione degli affari di cui al presente articolo;
- t) stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione (esclusi quelli dei servizi militari e della Polizia di Stato).

ART. 17. — Il Consiglio regionale può emettere dei voti e formulare dei progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato.

ART. 18. — Il Consiglio regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione dello stesso Consiglio è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

FUNZIONI DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE REGIONALI

ART. 19. — Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 14 comm. 1, 2; 18 comm. 1, svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi statali attribuite al Governo dello Stato sulle materie di cui all'articolo 16.

Sulle altre non comprese nell'articolo 16 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro attività di fronte al Consiglio regionale ed al Governo dello Stato.

ART. 20. — Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri Commissari per l'esecuzione di singole funzioni statali.

Il Presidente partecipa col rango di Ministro al Consiglio dei Ministri.

ORGANI GIURISDIZIONALI

ART. 21. — L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.

I magistrati di ogni ordine e grado sono però nominati, dietro concorso, dal Presidente regionale, e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge della Regione.

ART. 22. — Gli organi giurisdizionali, aventi oggi la sede soltanto in Roma, saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la Regione.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti regionali svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente Regionale.

ART. 23. — È istituita in Palermo un'Alta Corte con quattro membri, oltre al Presidente, nominati in pari numero, fra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle Facoltà giuridiche delle Università, dai Governi dello Stato e della Regione.

Il Presidente è nominato dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo.

ART. 24. — L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dal Consiglio regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi atti entro la Regione.

ART. 25. — L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto.

ART. 26. — Un Commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo dello Stato, promuove e svolge i giudizi di cui agli articoli 24 e 25, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte del Consiglio regionale.

ART. 27. — Le leggi del Consiglio Regionale sono inviate entro due giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro tre giorni può impugnarli davanti l'Alta Corte.

ART. 28. — L'impugnazione di cui al precedente articolo può essere sperimentata anche da un terzo dei Consiglieri regionali e dal Presidente regionale entro cinque giorni dall'approvazione degli atti del Consiglio regionale.

Occorre, però, che la relativa richiesta sia avanzata da non meno di un terzo dei Consiglieri regionali, ovvero che il Presidente rilevi la partecipazione di meno di due terzi dei consiglieri all'approvazione degli atti del consiglio Regionale.

ART. 29. — L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro quindici giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi cinque giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi venti giorni dall'impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi del Consiglio sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

ART. 30. — Il Presidente Regionale, anche su voto del Consiglio regionale può impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

POLIZIA

ART. 31. — Al mantenimento dell'ordine pubblico della Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di polizia regionale. Egli può richiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale, o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

FINANZE

ART. 32. — Il bilancio della Regione è costituito da un contributo, corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia, ratizzabile in più annualità e determinato da una Commissione paritetica con membri dello Stato e della Regione; inoltre dai tre quarti di tutte le entrate oggi riscosse dallo Stato nella Regione.

Se tali entrate risulteranno insufficienti ai servizi pubblici della Regione, il Governo dello Stato accrescerà la percentuale anzidetta, ovvero autorizzerà la Regione ad istituire nuove imposte.

ART. 33. — L'attuale organizzazione finanziaria dello Stato viene conservata; il relativo personale che presta però servizio nella regione ha lo stato giuridico ed economico di quello regionale.

ART. 34. — Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta del Consiglio regionale o delle Assemblee Legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

